LEGISLATURA II - 1953-56 --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1413)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SIBILLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1956

Ricostituzione in comune autonomo della frazione di Valgioie con distacco dal comune di Giaveno in provincia di Torino.

Onorevoli Senatori. — La Valgioie è una ridente valle delle Prealpi di Val Susa che dai laghi di Avigliana sale sino al Monte Pirchiriano sul quale è posta la storica « Sacra di San Michele » parzialmente ricostruita e meta turistica di notevole importanza.

Fu anche una libera comunità per lunghi anni e sino al 1928.

Dopo, la violenza fascista, la privò, senza alcun preavviso, della sua libertà ed il Podestà di Giaveno salì la Valgioie per trasferire a Giaveno gli incartamenti e circa 40.000 lire costituenti allora un notevole patrimonio per quella comunità, oltre ai boschi e terreni che non ebbero il privilegio legale della divisione del patrimonio.

Nell'ultimo anno di libertà comunale i cittadini avevano pagato ogni 100 lire di reddito imponibile lire 55,84 l'anno, dopo pagarono lire 79,69 quindi ben lire 23,85 in più, mentre era venuta a mancare la visita settimanale del medico condotto al capoluogo di Valgioie e tutti gli altri servizi comunali. Dopo la liberazione, in forza dei disposti di legge, anche la Valgioie presentò al Governo la sua domanda di ricostituzione del Comune soppresso dal fascismo.

Essa era corredata di ogni documento e le firme di richiesta erano state autenticate con la presenza di un notaio.

I pareri furono negativi sia a Giaveno che a Torino e a Roma per un esame restrittivo delle possibilità di vita della piccola comunità di Valgioie.

Un provvedimento di iniziativa parlamentare alla Camera dei deputati fu sospeso in attesa della costituzione dell'Ente Regione.

Di fronte al ritardo nella costituzione delle Regioni fu presentata altra istanza di autonomia sottoscritta da ben 366 elettori contro i 466 abitanti ma non più alla presenza di notaio ritenendosi la stessa una sollecitatoria chiarificatrice della precedente.

Per tale motivo, al quale si aggiunge il nuovo parere non favorevole della Prefettura, malgrado la intervenuta adesione del comune di

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Giaveno e il parere favorevole della Amministrazione provinciale di Torino, fu respinta.

Altre petizioni gli abitanti ed il consigliere, loro rappresentante nella amministrazione comunale di Giaveno, sig. Felice Maritano presentarono alle autorità locali a conferma del persistere di questa volontà anche se sfiduciata del lungo trascinarsi della vicenda.

Nè vale a sostenere la tesi contraria la resistenza alla autonomia di parte degli abitanti della borgata Molino, l'unica delle otto borgate costituenti l'ex comune di Valgioie che, neppure unanime, abbia sollevato eccezioni avvalorate però da dati errati di percorrenze stradali; infatti essa dista dal capoluogo di Valgioie chilometri 4 e non 5,5 e da Giaveno chilometri 2,5 e non 1,5.

I motivi del persistere di tale attesa sono non pochi e di non piccolo peso per quelle valli alpine, se lo stesso consiglio comunale di Giaveno infine, con delibera 17 ottobre 1953 ha data la sua adesione alla autonomia di Valgioie, che si va spopolando appunto per la eccessiva distanza dei servizi comunali più necessari.

Infatti:

- a) il comune, il medico condotto, l'esattore stesso sono ad oltre 6 chilometri dal capoluogo;
- b) talora si devon percorrere ben 25 chilometri e oltre per andare ad ordinare un documento e ritornare a prenderlo;
- c) la strutta del comune di Giaveno è lontana dalle necessità montane della Valgioie.
- d) i lavori per le strade vicinali fatti per spesa pubblica a Giaveno non possono eseguirsi a comandate a Valgioie, come si farebbe se la comunità fosse distaccata, e così non si fanno;
- e) la distanza dei servizi sanitari richiede solo per il trasporto del medico la spesa di 1000 lire.

Se poi esaminiamo il bilancio che costituì la preoccupazione più viva delle resistenze alla richiesta di autonomia si deve rilevare che l'ex comune di Valgioie possiede 94 ettari di bosco (247 giornate piemontesi) divisibili in 16 lotti di 15 giornate tagliabili uno all'anno.

Ciò assicurerebbe nella più dannata delle ipotesi almeno 600.000 lire annue di reddito patrimoniale oltre al migliore sfruttamento a favore della comunità di altri 80 ettari di prato e pascolo.

Nella più negativa delle ipotesi perciò il bilancio porta le seguenti cifre:

						$2.700.000 \\ 1.500.000$
attivo .		•		•	L.	$\frac{-}{1.200.000}$

più che sufficienti per spese di miglioramento della vita comunitaria.

Si deve ancora tenere conto dei contributi del Governo sull'I.G.E. che, per i comuni montani, ai quali apparterrebbe il comune di Valgioie, posto a quota superiore agli 800 metri sul mare, è di 1 per cento in più ed ai quali va ancora aggiunto il contributo sui bacini imbriferi, voci non considerate in bilancio.

È evidente perciò che la comunità di Valgioie ha diritto di riconquistare la sua autonomia soprattutto per la evidente notevole diversità costituzionale del comune di Giaveno ad economia collinare ed industriale, da quella prettamente montana della Valgioie.

Il costringere una popolazione montana a scendere al piano per tutti i servizi la allontana dalla montagna mentre essa ha invece la possibilità di sviluppare una vita turistica di particolare incidenza.

Infatti la spinta di una pro-loco, già sorta a favore della zona culmine della valle la « Pro-colle della Braida » è un segno in più di quella tensione centrifuga della Valgioie da Giaveno.

Si raccomanda perciò la approvazione del disegno di legge con particolare urgenza perchè non è più possibile tenere quelle popolazioni in una situazione di scontento continuo che non può che concludersi nel definitivo abbandono della valle con conseguenze sociali ben prevedibili.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La frazione di Valgioie del comune di Giaveno in provincia di Torino è ricostituita in comune autonomo secondo la delimitazione territoriale dell'antico comune di Valgioie.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica provvederà con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge. Il Prefetto di Torino, sentita la G.P.A., provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Giaveno e Valgioie e disporrà le opportune modifiche di organico.